



CARO ENERGIA

La coperta corta della Ue

Le proposte in discussione appartengono a tre categorie: utilizzo di denaro pubblico, prelievo sulle società energetiche, risparmio

di Luca Tabasso

Diciamolo subito: l'attuale crisi energetica dell'Europa è frutto di un micidiale cocktail tra la convinzione che la transizione alle rinnovabili si sarebbe conclusa felicemente in pochi anni e l'opposizione a qualsiasi nuova iniziativa industriale, nei fossili ma spesso anche nell'eolico o nel solare. Il tutto condito da una cieca fiducia sull'affidabilità dei nostri fornitori (prima del 24 febbraio soprattutto della Russia), da interminabili procedure autorizzative e (di conseguenza) dalla scarsa attrattività del Vecchio Continente per gli investitori.

Data la situazione, è comunque inutile guardare al passato (ma sarebbe auspicabile che lo shock servisse da lezione). La Ue deve concentrarsi con urgenza su misure che diano subito sollievo alle famiglie e alle industrie.

Qualcosa è già stato fatto, e sul tavolo ci sono adesso varie proposte, a cominciare da quelle presentate mercoledì dalla Commissione Ue: tetto di 180 €/MWh al prezzo di vendita della generazione elettrica inframarginali (Fer, nucleare, lignite e o.c.), contributo di solidarietà da parte delle compagnie attive nei fossili pari al 33% dei profitti eccedenti del 20% la media degli ultimi tre

anni, risparmio di elettricità del 10% rispetto alla media degli ultimi cinque anni.

Secondo la Commissione, dal prelievo sugli extra-profitti degli inframarginali e dal contributo di solidarietà delle compagnie dei fossili arriveranno nel giro di un anno una cinquantina di miliardi di euro da usare per la riduzione delle bollette, mentre il risparmio di elettricità dovrebbe portare a un calo di 1,2 mld mc del consumo di gas della Ue durante il prossimo inverno.

Si tratta, evidentemente, di "pannelli caldi", del tutto inadeguati a far fronte alla gravità della crisi e in ogni caso già introdotti in molti Paesi (incluso il nostro).

La panacea invocata dalla maggior parte degli Stati membri (su spinta dell'Italia) sarebbe invece un limite di prezzo al gas importato nella Ue, soluzione su cui l'esecutivo comunitario è molto cauto, preferendo un tetto alle sole importazioni dalla Russia.

Il price cap generalizzato, ha detto non senza ragione la commissaria Ue all'Energia Kadri Simson, arriverebbe proprio nel momento in cui l'Unione sta cercando di reperire dai fornitori alternativi alla Russia i volumi di gas di cui ha disperatamente bisogno. Meglio dunque, ha sostenuto Simson,

negoziare bilateralmemente con questi fornitori per ottenere prezzi più bassi, magari attraverso i gruppi di acquisto comuni.

Il Governo italiano, con l'appoggio pressoché unanime di tutte le forze politiche, prosegue però la sua battaglia, proponendo un tetto su tutte le transazioni fisiche e finanziarie concluse presso gli hub del gas Ue, abbinato a un meccanismo di contract for difference per compensare gli importatori.

Tradotto, significa che se i fornitori non si accontenteranno del prezzo a cui verrà fissato il tetto, si dovrà ricorrere a esborsi di denaro pubblico per coprire la differenza.

Come si vede, le principali risposte al caro energia al momento in discussione appartengono a tre grandi categorie (non alternative tra loro): utilizzo di denaro pubblico, prelievo sulle società energetiche, risparmio.

Tuttavia, nel primo caso si finirebbe per aggravare la pressione sulle finanze della Ue, già provate dal Covid e dalla congiuntura economica, mentre nel secondo si priverebbe il settore di risorse indispensabili per raggiungere gli stessi obiettivi di indipendenza e diversificazione energetica dell'Unione.

Una coperta troppo corta, insomma, che lascia poche alternative in grado di non sacrificare le strategie di medio e lungo termine all'immanenza della crisi. Tra queste, al primo posto, c'è il risparmio, da sostenere con azioni ben più incisive di quelle sinora messe in campo in Italia e nella Ue.

Extra-profitti e inframarginali: quale impatto dal regolamento Ue sulle misure italiane?

Le proposte indicate dalla Commissione pongono alcuni dubbi sulla legittimità ed eventuale sopravvivenza delle norme già adottate dal legislatore nazionale nei confronti degli operatori

di Pietro Bracco* e Giuseppe Lanotte*

È ormai noto che stiamo affrontando una crisi energetica senza precedenti, acuita dal conflitto in Ucraina. Per questo, la Commissione UE ha pubblicato il 14 settembre una proposta di regolamento (COM(2022) 473 final) che prospetta l'adozione di alcune misure eccezionali e temporanee per fronteggiare il caro energia ("Proposta").

La prima misura (Cap. II, Sez. 1, Proposta) prevede un obbligo, per gli Stati membri, di ridurre i consumi elettrici di almeno il 5% – rispetto al profilo tipico di consumo – nelle fasce orarie in cui il prezzo è più alto. Ciò dovrebbe condurre, nel complesso, a una riduzione della domanda di elettricità del 10%, ovvero pari a circa 1,2 miliardi di metri cubi di gas. Spetterà agli Stati membri individuare le ore oggetto della riduzione dei consumi.

Un'altra misura (Cap. II, Sez. 2, Proposta)

riguarda la previsione di un massimale, di 180 €/MWh, per i ricavi di mercato realizzati dai soli produttori di energia elettrica c.d. "inframarginali", ovvero soggetti i cui costi marginali dell'attività sono inferiori al massimale proposto (come i produttori eolici, fotovoltaici ecc.).

Ulteriore misura (Cap. III, Proposta) attiene all'applicazione obbligatoria di un contributo temporaneo di solidarietà, per tutte quelle società attive nei settori dei combustibili fossili. Si tratta di qualsiasi attività che generi almeno il 75% del fatturato nel settore dell'estrazione e della raffinazione (gas, petrolio e carbone), oltre che nella fabbricazione di prodotti di cokeria (è escluso, quindi, il settore elettrico).

Il contributo, nella misura minima del 33% (incrementabile a discrezione degli Stati

membri), sarebbe applicato sulla parte degli utili del 2022 – determinati in base alle norme fiscali nazionali – che supera il 20% (soglia cuscinetto) dell'incremento registrato rispetto agli utili imponibili medi relativi ai tre periodi decorrenti dal 1° gennaio 2019.

Viste le principali novità della Proposta, dunque, sovviene spontaneo il parallelismo tra, da un lato, le misure che riguardano i menzionati produttori c.d. "inframarginali" e quelli del settore dei combustibili fossili e, dall'altro, le misure già adottate dal Legislatore nazionale all'interno dell'art. 15-bis, DL 4/2022 e dell'art. 37, DL 21/2022.

La Proposta individua alcuni accorgimenti per "armonizzare" la propria disciplina rispetto agli ordinamenti degli Stati membri che abbiano già adottato – o intendano adottare – misure per limitare gli effetti del caro energia.

In tal senso, infatti, si esprime il Considerando 37, che riconosce come, in alcuni Stati membri, i ricavi dei produttori di energia siano già limitati da misure ad hoc. Un esempio potrebbe essere quello dell'art. 15-bis, D.L. 4/2022 che, a seconda dell'ubicazione dell'impianto, prevede un prezzo di riferimen-

segue a pag. 10 ➤



● DA PAGINA 9 - EXTRA PROFITTI E INFRAMARGINALI: L'IMPATTO DAL REGOLAMENTO UE

to (il più alto è oggi 75 €/MWh in Sicilia) quale "equa remunerazione del prezzo dell'energia" e, qualora il prezzo di mercato ecceda il c.d. prezzo equo, la differenza rappresenta un "extra profitto" da versare al Gse.

In presenza di siffatta previsione, il Considerando 37 escluderebbe detti soggetti dall'applicazione del massimale (180 €/MWh) sui ricavi, in quanto gli stessi già non beneficiano dell'aumento dei ricavi derivante dall'impennata dei prezzi dell'elettricità. Occorre, tuttavia, rilevare come il massimale della Proposta sia ritenuto ragionevole dalla Commissione laddove consente ai produttori di coprire i loro costi operativi, stimolando gli investimenti futuri (Considerando 25-27). Per cui è lecito domandarsi se l'applicazione – da parte del Legislatore italiano – di un "tetto" di gran lunga inferiore a quello della Proposta, possa essere contraria al suo spirito e al principio di proporzionalità, rischiando di compromettere le aspettative degli operatori.

Inoltre, i Considerando 34 e 35, stabiliscono come il limite ai ricavi in questione non dovrebbe applicarsi a chi produce elettricità partendo dai combustibili come il gas (o simili, come il bio-metano), così da non compromettere la conversione delle centrali elettriche a gas esistenti, nel rispetto degli obiettivi REPowerEU.

Peraltra, sempre sull'applicazione del "tetto" di 180 €/MWh, l'art. 6, co. 4 della Proposta prevede che gli Stati membri possano affiancare al citato massimale (sempre nel rispetto del principio di proporzionalità) anche altre misure – nuove o pre-esistenti – per limitare

ulteriormente i ricavi dei produttori. Non è chiaro, tuttavia, se la consentita limitazione dei ricavi possa avvenire anche mediante la tassazione degli extra-profitti, come già accade in Italia mediante il "contributo straordinario" di cui all'art. 37, DL 21/2022.

Invero, come sembra ragionevole credere, se per "limitazione dei ricavi" la Proposta intendesse le sole misure con operatività identica a quella della Sez. 2 della stessa (un massimale al ricavo sul MWh), allora sorgerebbero alcuni dubbi circa l'applicabilità dell'art. 37 nei confronti dei produttori c.d. "inframarginali". Infatti, l'attuale normativa sugli extra-profitti non limita i ricavi conseguibili, ma tassa al 25% l'extra-profitto dato dall'incremento "del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive" delle LIPE, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021 (co. 2 e 3, art. 37 cit.). Un meccanismo, dunque, dissimile da quello della Proposta, con la conseguenza che ove quest'ultima diventi definitiva, il Legislatore dovrà probabilmente adeguarsi.

È, invece, simile al prelievo di cui all'art. 37, almeno nella sostanza, il contributo di cui al Capitolo III della Proposta, benché essa ne prospetti l'applicazione ai soli operatori del settore fossile e nella misura minima del 33%, su una base imponibile diversa, in quanto: (i) non fa riferimento ai dati delle LIPE e (ii) assume quale base imponibile gli utili determinati secondo le norme fiscali nazionali. Sembrerebbe, quindi, che la



Commissione intenda introdurre una sorta di addizionale Ires più "simile" alla vecchia – incostituzionale – "Robin Hood Tax", ma con l'aggiunta di una "soglia cuscinetto" (del 20%) esente dall'applicazione del contributo.

Non pare, inoltre, trascurabile quanto stabilito dal Considerando 13, secondo cui il contributo fa fronte agli extra-profitti che non si sarebbero verificati in assenza degli eventi imprevedibili che hanno riguardato il mercato dell'energia. In altre parole, parrebbe che la Commissione abbia inteso identificare una tassazione più selettiva rispetto a quella assunta dal Legislatore nell'art. 37, che, invece, indica una base imponibile comprendente non solo i c.d. extra-profitti derivanti dall'incremento dei prezzi dell'energia, ma qualsiasi elemento positivo, comunque riportato nelle LIPE e ancorché riferibile ad attività estranee alla vendita dell'energia. Si rimanda in proposito, ai dubbi già sollevati sull'argomento.

Un aspetto, questo, affatto trascurabile, anche nel presupposto che gli Stati membri dovranno riferire alla Commissione sull'applicazione del "nuovo" contributo secondo le istruzioni della Proposta. Sicché, non può escludersi la riscrittura dell'art. 37 che, come visto, pare avere le ore contate nella sua formulazione attuale, laddove, tra l'altro, sottopone al prelievo "solidaristico" anche soggetti per nulla citati nella Proposta, come i grossisti. Una scelta questa, probabilmente ponderata dalla Commissione e che potrebbe, almeno in parte, risollevare lo spirito di molti operatori che vorrebbero solo il rispetto del principio di proporzionalità (e capacità contributiva), ritenuto imprescindibile dalla stessa Proposta.

* AndPartners Tax and Law Firm



Hai sete di notizie?

Iscriviti alla nostra newsletter

Le notizie dal mondo dell'acqua di Quotidiano Energia

Iscriviti

Oppure scrivi a:

acqua@quotidianoenergia.it

NEWS

ACQUA